

N. R.G. 1069/2022



**TRIBUNALE di NUORO**  
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice, dott. Riccardo De Vito,

Vista l'istanza depositata in data 21 ottobre 2022 nell'interesse dei ricorrenti Antonietta Floris e Marco Lotardi De Boyon, con cui le parti parte ricorrenti allegano di trovarsi in una situazione di indebitamento come definito dall'art. 6 l. 3/12 e s.m. e chiede designarsi quale organismo di composizione delle crisi uno dei professionisti di cui all'art. 15, comma 9, l. 3/12 e s.m.;

atteso, quindi, che il presente procedimento (da ritenersi di volontaria giurisdizione) ha ad oggetto la sola designazione del professionista destinato ad operare come O.C.C. ;

rilevato che fino alla presentazione della proposta ai sensi degli artt. 9 e ss. Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per azionare alcun potere di inibitoria alle azioni esecutive individuali, potendosi provvedere in tal senso solo ai sensi dell'art. 10 comma 2, n. c) all'esito della presentazione della proposta;

riservata al successivo procedimento - da aprirsi con il deposito della proposta di accordo o piano o richiesta di liquidazione - ogni valutazione in ordine alla possibilità per una pluralità di ricorrenti di proporre una procedura unitaria, attesa la verosimile inerenza dei debiti a vesti giuridiche distinte dai ricorrenti medesimi ed alla possibilità che si debbano formare sotto masse passive distinte;

P.Q.M.

visto l'art. 15 l. 3/12

1) designa quale organismo di composizione delle crisi il dott. Antonio Giuseppe Meloni con studio in Nuoro, alla via Gramsci n. 8, assegnando allo stesso un fondo spese di euro 400,00 da porsi a carico del ricorrente;

2) autorizza sin d'ora - ai sensi del comma 10 dell'art. 15 L. 3/2012 - l'O.C.C. ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.;

3) dispone che l'istante comunichi il presente provvedimento al professionista designato;

4) dispone l'archiviazione del procedimento, subordinatamente alla accettazione da parte del professionista designato.

Si comunichi all'istante e al Professionista designato.

Nuoro

21 dicembre 2022

Il Giudice

**TRIBUNALE DI NUORO**

Deposito in Cancelleria il

22 DIC. 2022

*GG - R. PPS*

**Il Giudice  
Riccardo De Vito**  
*[Signature]*